

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **521/1989** (ECLI:IT:COST:1989:521)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **25/10/1989**; Decisione del **15/11/1989**

Deposito del **30/11/1989**; Pubblicazione in G. U. **06/12/1989**

Norme impugnate:

Massime: **14254 14255**

Atti decisi:

N. 521

## ORDINANZA 15-30 NOVEMBRE 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promossi con tre ordinanze emesse il 24 novembre 1988 dal Pretore di Perugia, iscritte rispettivamente ai nn. 310, 311 e 312 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di tre giudizi aventi ad oggetto l'integrazione al minimo di pensioni erogate, rispettivamente dalla Gestione speciale per i coltivatori diretti mezzadri e coloni e dalla Gestione speciale per gli artigiani, il Pretore di Perugia, con tre ordinanze emesse in data 24 novembre 1988 (pervenute a questa Corte il 6 giugno 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione (R.O. n. 310 e n. 311); b) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione artigiani per i titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione (R.O. n. 312);

che nelle ordinanze di rimessione si rileva come le fattispecie esulino dall'ambito considerato nella sentenza n. 184 del 1988, alla cui motivazione viene fatto integrale richiamo;

Considerato che le questioni, per identità ed analogia dell'oggetto, possono essere esaminate congiuntamente;

che in tutte le ordinanze il giudice a quo ha ommesso qualsivoglia indicazione circa le norme costituzionali che si assumono violate;

che anche la delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza appare svolta per relationem attraverso l'apodittico richiamo alla sentenza n. 184 del 1988;

che quindi le questioni sono manifestamente inammissibili, tanto più che entrambe sono già state risolte da questa Corte con le declaratorie d'illegittimità costituzionale in parte qua contenute, rispettivamente, nelle sentenze n. 1144 del 1988 e n. 81 del 1989;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata dal Pretore di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), sollevata dal Pretore di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*